

Direttiva concernente i criteri di riconoscimento ai sensi della Legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD) dei centri diurni con presa in carico socio-assistenziale

(del 24 giugno 2013)

IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

- richiamato l'art. 11, cpv. 2 e 3 della Legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010;
- sentiti l'Ufficio del medico cantonale e l'Ufficio di sanità;
- su proposta dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio;

emana la seguente Direttiva:

Principio

Il riconoscimento di un centro diurno con presa in carico socio-assistenziale è subordinato al rispetto dei requisiti minimi di qualità elencati nell'allegato 1. Essi riguardano l'organizzazione interna, gli aspetti strutturali, le qualifiche e la formazione degli operatori socio-sanitari del centro diurno.

Finalità

Il centro diurno con presa in carico socio-assistenziale ha le seguenti finalità:

- prevenzione dall'isolamento sociale;
- mantenimento delle risorse personali e dell'autonomia della persona anziana;
- mantenimento a domicilio;
- sgravio dei caregiver (famigliari, badanti, ecc.);
- promozione della salute;
- presa in carico di persone che necessitano di assistenza nelle attività di base della vita quotidiana;

Riconoscimento provvisorio

Ogni centro diurno riceve, per i primi 18 mesi di attività, un riconoscimento cantonale provvisorio. Durante tale periodo viene realizzata la conformità ai requisiti di qualità.

Il riconoscimento provvisorio può essere prolungato per ulteriori 18 mesi. Alla fine del periodo di riconoscimento provvisorio l'Ufficio verifica il rispetto dei requisiti minimi di qualità.

Verifica e applicazione

La verifica delle attività e dei requisiti minimi di qualità è basata sul rapporto di attività annuale.

L'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio può effettuare, anche senza preavviso, delle visite presso le strutture per la verifica della conformità ai requisiti di qualità.

L'ente proprietario e il coordinatore del centro diurno, quest'ultimo limitatamente per gli aspetti organizzativi e operativi, sono responsabili della corretta applicazione della presente direttiva.

Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Direttiva è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

Il Consigliere di Stato:


P. Beltraminelli

Il Direttore della Divisione
dell'azione sociale e delle famiglie:


C. Blotti

Bellinzona, 24 giugno 2013

Allegato 1

Requisiti minimi di qualità

1. Attività

Il centro diurno svolge le seguenti tipologie d'attività:

- individuali e di gruppo;
- ricreative e di socializzazione;
- progetti di promozione della salute con obiettivi mirati al mantenimento delle funzioni sociali e psico-fisiche (le attività si suddividono tra le seguenti categorie: cognitive, motorie, emotivo-relazionali e di socializzazione);
- presa in carico di persone che necessitano di assistenza nelle attività di base della vita quotidiana;
- giornate di prevenzione sanitaria¹ (misurazione della pressione, controllo della glicemia, ecc.).

2. Utenti

Il centro diurno si rivolge a un'utenza di provenienza sovra comunale e accoglie sia persone autosufficienti che persone con bisogno di assistenza per le attività di base della vita quotidiana.

3. Accesso

L'accesso è libero per le persone autosufficienti e pianificato per le persone con bisogno di assistenza. Per quest'ultime, il centro diurno offre una presa in carico di almeno due giorni alla settimana.

La valutazione dell'idoneità a frequentare il centro, per le persone con bisogno di assistenza, deve essere effettuata dal coordinatore o, nei casi dubbi, da personale sanitario qualificato².

¹ Le prestazioni sanitarie erogate all'interno del centro diurno sono unicamente di carattere preventivo e devono essere effettuate in collaborazione con personale qualificato autorizzato. Queste prestazioni sono gratuite.

² Servizi e operatori di assistenza e cura a domicilio (Sacd d'interesse pubblico, Spitex commerciali, infermieri/e indipendenti), medici di famiglia.

4. Struttura

La struttura deve rispettare i seguenti requisiti:

- accesso a tutti i locali agibile ai disabili;
- un guardaroba con armadi separati per utenti e personale;
- un numero di servizi igienici adeguato al numero massimo di utenti che possono essere accolti contemporaneamente (di cui uno agibile ai disabili) e almeno un servizio igienico separato riservato al personale;
- una cucina adeguata in dimensioni (almeno 16 mq) e attrezzatura per la preparazione di pasti per il numero massimo di utenti che possono essere accolti contemporaneamente, oppure, nel caso in cui i pasti siano offerti tramite catering, una cucina adeguata per poter effettuare la distribuzione pasti, riscaldare il pasto e per le attività di cucina;
- uno o più locali per attività in comune (superficie min. 5 mq per utente);
- rispondere ai requisiti strutturali richiesti per il rilascio dell'agibilità per spazi collettivi;
- accogliere almeno 20 persone contemporaneamente per svolgere le attività indicate al punto 1.

5. Orari di apertura

Il centro deve essere aperto tutto l'anno, festivi esclusi, minimo 8 ore al giorno (da lunedì a venerdì) e almeno 4 ore il sabato e/o la domenica. È ammessa la chiusura per vacanze per al massimo 4 settimane all'anno.

6. Dotazione di personale

L'ente proprietario garantisce, di regola, la presenza di personale formato durante lo svolgimento delle attività del centro diurno.

Il centro diurno si avvale di:

- un/a coordinatore/trice – animatore/trice corrispondente ad 1 UTP (unità a tempo pieno);
- un/a operatore/trice socio-sanitario/a per coadiuvare il lavoro del coordinatore e per la presa in carico di persone con bisogno di assistenza. La percentuale d'impiego è corrispondente all'attività di presa in carico socio-assistenziale;
- un/a ausiliario/a delle pulizie corrispondente a 0.30 - .050 UTP, la percentuale varia a seconda della metratura della struttura (minore o maggiore di 200 mq);
- volontari/e.

6.1 Formazione minima del personale

I collaboratori del centro devono corrispondere ai seguenti profili professionali:

- coordinatore/trice - animatore/trice con formazione terziaria in ambito socio-sanitario;
- operatore/trice con formazione secondaria in ambito socio-sanitario.

L'ente proprietario garantisce la formazione continua del personale. Ogni persona attiva all'interno del centro diurno agisce in base alle proprie competenze professionali e a un mansionario.

I mansionari sono parte integrante del contratto di lavoro e sono definiti e approvati dalla "Piattaforma dei coordinatori".

7. Pasti

Il centro diurno organizza i pasti per gli utenti durante tutti i giorni di apertura.

8. Trasporto

La struttura garantisce un servizio trasporti gratuito da / per il centro diurno per le persone che presentano un problema di mobilità.

9. Contributo dell'utente

Le prestazioni offerte sono gratuite. L'utente contribuisce unicamente alla copertura di eventuali spese vive (pasti, attività, gite, ecc.), secondo il tariffario del centro diurno.

10. Piattaforma coordinatori

I/le coordinatori/trici dei centri diurni sono tenuti a partecipare alla "Piattaforma dei coordinatori", gestita in collaborazione con l'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio.

La piattaforma ha lo scopo di promuovere il dialogo tra i/le coordinatori/trici dei centri e con l'amministrazione cantonale (in particolare: l'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, l'Ufficio del medico cantonale e l'Ufficio di sanità) al fine di sviluppare i concetti legati ai requisiti di qualità, alla formazione e alle competenze operative specifiche del settore.

